

TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
UFFICIO FALLIMENTARE

NOTA DI DEPOSITO
18/2024

Procedura di riferimento: Ricorso ex Art. 67 D.Lgs. 14/2019 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Io sottoscritto **Avvocato Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli**, con studio in Napoli alla Via Posillipo, 56/85 CF: DMBDRD71E22f839L, P.IVA: 07581660631, nella mia qualità di difensore del sig. Constantin Duma (CF DMUCST75L23Z129V), nato a Roman (Romania) il 23/07/1975 e residente in Carsoli (AQ) alla via degli Alpini 261, giusta procura in atti

DEPOSITO

I seguenti documenti ad integrazione dell'iscrizione a ruolo del 17 aprile 2024:

- Pagamento telematico del Contributo unificato e marca da bollo;
- Relazione del Gestore della crisi;
- Allegati alla relazione del Gestore della Crisi.

Napoli, 23 aprile 2024

Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
OCC – ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
AVEZZANO
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO PER LA PROCEDURA DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

ex artt. 65-73 e ss. CCII

* * *

DEBITORE:

DUMA COSTANTIN nato il 23/07/1975 a Roman (Romania), residente in Via Degli Alpini, n. 261, 67061, Carsoli (AQ) CF DMUCST75L23Z129V, assistito dall'Avv. D'Ambrosio Borselli Edgardo Diomede

GESTORI INCARICATI:

Avvocato Valentina Leoni, C.F. LNEVNT81H57A515Q, nata ad Avezzano (AQ) il 17/06/1981, Pec: studiolegalevalentineleoni@pec.it mail valentineleoni@gmail.com iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Avezzano ed nell'elenco dei Gestori presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano.

Avvocato Franco Paolini C.F. PLNFNC74E16C426F, nato ad Avezzano (AQ) il 16/05/1974, Pec: avvfrancopaolini@cnfpec.it mail avvfrancopaolini@gmail.com iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Avezzano ed nell'elenco dei Gestori presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano.



I. PREMESSA.....	2
II. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ.....	3
III. ATTIVITA' SVOLTA.....	4
IV. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO DILIGENZA IMPIEGATA E RAGIONI DELL'INCAPACITÀ' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE – MERITEVOLEZZA.....	5
V. ATTI DI DISPOSIZIONE, ED ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE AL DEPOSITO DELL'ISTANZA DI NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI.....	8
VI. ESAME DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.....	8
1. ATTIVO.....	8
a) Reddito da lavoro dipendente.....	9
b) Beni immobili.....	11
c) Beni mobili registrati.....	12
d) Conti correnti / depositi bancari o postali.....	13
2. PASSIVO.....	14
VII. COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE.....	16
VIII. SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA.....	17
IX. PIANO DEL CONSUMATORE.....	19
X. MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLE SOMME.....	21
XI. ULTERIORE GARANZIA PRESTATATA DA TERZI.....	21
XII. PREVISIONE DI CRONOPROGRAMMA DEI VERSAMENTI.....	22
XIII. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....	23
XIV. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DEI SOGGETTI FINANZIATORI.....	26
XV. CONCLUSIONI / ATTESTAZIONI DELL'O.C.C.....	28

I. PREMESSA

Con istanza depositata in data 15/11/2023 presso l'O.C.C. dell'Ordine Degli Avvocati di Avezzano, il Sig. DUMA CONSTANTIN, dichiarando di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lettera c), CCII, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, chiedeva la nomina di un professionista per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che la legge attribuisce agli Organi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (*Allegato 1*).

Il Referente dell'OCC, letta l'Istanza pervenuta dal debitore istante, assistito dall'Avvocato D'Ambrosio Borselli Edgardo Diomede, provvedeva alla nomina dei



sottoscritti Avvocati Valentina Leoni e Franco Paolini, quali Gestori della Crisi con funzioni di Ausiliari del Giudice, i quali accettavano (*Allegati 2-6*).

II. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ

L'esame della documentazione prodotta a cura del debitore istante e le verifiche espletate dai Gestori evidenziano come la richiesta di accesso alla procedura di cui al CCII presentata dal Sig. DUMA CONSTANTIN si possa ritenere ammissibile, in quanto:

- risulta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 14/2019, in uno stato di "crisi", ossia: *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*;
- si trova, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 14/2019, in una situazione di "insolvenza", ossia: *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*;
- si trova, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 14/2019, in una situazione da "sovraindebitamento", ossia: *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*;
- risulta qualificabile come "consumatore", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 14/2019 che definisce consumatore: *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69 commi 1 e 2 D. Lgs. n. 14/2019;



- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II, titolo IV o nel capo IX, titolo V del CCII non avendo, come riportato e documentato nel piano, alcuna partecipazione o carica in alcuna impresa (*Allegati 7 e 8*);
- Non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno degli strumenti disciplinati dai suddetti capi II o IX del CCII (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata).
- Non risultano pregiudiziali a carico del Sig. DUMA CONSTANTIN, come evidenziato dalla Visura Protesti negativa allegata alla domanda (*Allegato 9*).
- ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

III. ATTIVITA' SVOLTA

Nel presente paragrafo si procederà ad uno schematico riepilogo delle principali attività compiute.

- Con provvedimento del Referente del 17/11/2023 i sottoscritti venivano nominati quali Gestori della crisi da sovraindebitamento nella procedura protocollata al n. 11/2023 del 15/11/2023 promossa dal debitore Sig. Duma Constantin (*Allegato 1*).
- In data 20.11.2023 gli scriventi professionisti comunicavano all'O.C.C. le proprie dichiarazioni di indipendenza e di accettazione dell'incarico (*Allegati 2-6*).
- Con pec del 30/11/2023 i sottoscritti inviavano la "comunicazione compensi", successivamente restituita all'O.C.C. con sottoscrizione del debitore (*Allegato 10*) ;
- Nell'Immediatezza l'OCC si attivava per le prime comunicazioni agli Enti Fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate e Riscossione, Comune di Carsoli e Regione Abruzzo) (*Allegati 11-15*).
- Per problematiche inerenti la persona del debitore, solo il giorno 31 gennaio 2024 in collegamento da remoto con piattaforma Google Meet, si teneva il primo incontro con lo stesso ed il suo Advisor, a termine del quale veniva trasmesso il verbale di primo incontro e l'elenco della documentazione da integrare a corredo dell'Istanza (*Allegati 16 e 17*).
- I Gestori, si attivavano dunque per acquisire le prime certificazioni di debito, nonché i dati registrati sul sistema di informazioni creditizie (*Allegati 18 e 19*);
- I Gestori, provvedevano alla circolarizzazione dei debiti e dei crediti risultanti a carico del sig. Duma Constantin;



- In data 16/04/2024 il debitore istante, per il tramite del proprio Advisor, inviava a mezzo pec proposta di piano del consumatore debitamente sottoscritta e completa dei relativi allegati trasmessi tramite piattaforma WeTransfer (**Allegati 20 e 20bis**).

IV. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO DILIGENZA IMPIEGATA E RAGIONI DELL'INCAPACITÀ' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE – MERITEVOLEZZA

Secondo quanto dichiarato dal consumatore istante, le cause dell'insolvenza hanno origine e sono circoscritte alla perdita del lavoro subentrata nell'anno 2009 solo due anni dopo aver acceso un mutuo fondiario a 30 anni con la Banca Monte dei Paschi di Siena.

In particolare, come riferito nel piano: *“Il sig. Duma Constantin, in data 24.07.2007, ha contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena un mutuo fondiario della durata di 30 anni per l'importo di € 140.000,00, da rimborsare mediante il pagamento di n. 360 rate mensili (all. 2 al Ricorso - Contratto di mutuo).*

Tale posizione di credito, oggi, è nella titolarità di AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. quale cessionaria della Monte dei Paschi di Siena.

A garanzia del capitale mutuato veniva iscritta ipoteca volontaria sull'unico immobile di proprietà dell'istante, sito nel comune di Carsoli (AQ), località Campanile, con accesso dalla Via Tiburtina in angolo con Via Degli Alpini riportato al catasto fabbricati del suddetto Comune al Foglio 60, p.lla 260, sub 31, Via Tiburtina, piano 2, interno 9, ct. A/2, cl. 4, vani 4, RCE 194,19, unitamente al locale garage identificato al Foglio 60, p.lla 260, sub 12, piano S1, interno 7 cat. C/6, cl. 10, mq 14.

Al momento della stipula del contratto di mutuo il sig. Duma era regolarmente inquadrato con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della società GP GROUP SERVICES.R.L., presso la quale ha lavorato fino al 2009.

Purtroppo, nel corso del 2009 è stato licenziato (all. 3 al Ricorso – lettera di licenziamento).

Al licenziamento non è seguita neppure la liquidazione del trattamento di fine rapporto che ammontava ad euro 10.000,00 circa, ragion per cui ha promosso nei confronti del datore di lavoro apposito giudizio (durato ben 10 anni) all'esito del quale, tuttavia, il riconoscimento di quanto dovuto è stato ridotto a circa 4.000,00 euro, a fronte delle spese – anche legali – nel frattempo sostenute. (all. 4 al Ricorso – Sentenza RG 382/2016)



Il sig. Duma è stato in disoccupazione dal 2009 fino al 2011.

Di conseguenza, senza lavoro, è stato costretto a sospendere, per ben due volte, il mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Tuttavia, a seguito della sospensione concessa, le rate del mutuo da pagare sono aumentate e questo ha sicuramente contribuito a peggiorare ancor più la sua situazione economica, già precaria.

Successivamente, dal 2011 al 2021, ha svolto solo lavori saltuari (prima presso una ditta idraulica, poi presso altra ditta per circa un anno) sempre a tempo determinato – talvolta prorogati – o addirittura occasionale.

*Per tali ragioni, ciò malgrado, non è più riuscito ad onorare le restanti rate del mutuo. Infatti, nonostante gli sforzi, il medesimo aveva accumulato, nella totalità, un ritardo di pagamento di diverse rate, tale da condurre la Banca mutuante a notificare, nel 2018, un atto di precetto dell'importo di € 178.624,40 (**all. 5 al Ricorso – atto di precetto**) e successivamente ad avviare nei suoi confronti una procedura esecutiva immobiliare, attualmente penente innanzi al Tribunale di Avezzano e recante R.G. n. 47/2018, affidata alla cognizione del G.E. dott.ssa Francesca Greco - afferente l'immobile suindicato (**all. 6 al Ricorso– atto di pignoramento**).*

Invero, anche in pendenza della procedura esecutiva immobiliare, il signor Duma ha provato in tutti i modi a risolvere in via transattiva la posizione debitoria che lo vede, suo malgrado, coinvolto: a titolo esemplificativo, come meglio si preciserà in seguito, ha presentatao per ben due volte richiesta di rinegoziazione del mutuo ex art. 41 bis L. n. 157/2019, modificata dall'art. 40 ter comma primo L. n. 69/2021, le quali, però, non hanno sortito alcun esito positivo (cfr: infra).

Nel frattempo, precisamente a far data dal 1.03.2022, il sig. Duma è stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalla società EDIL GM SRLS – (CF/ P.IVA: 12849821009), con sede in Albano Laziale (RM), alla Via Montagnano 5 – ove ricoprendo la qualifica di operaio percepisce uno stipendio medio mensile di circa 1.400,00/1.500,00 euro.

Dopo anni, quindi, finalmente il sig. Duma aveva trovato una stabilità economica sufficiente per far fronte alle spese e difficoltà quotidiane, ordinari imprevisti ecc. ma non tale da sostenere e formulare anche una nuova proposta transattiva/conciliativa capace di salvare la propria casa dal pignoramento.

Ragion per cui, in data 28.06.2022, proprio con l'obiettivo di recuperare e mettere da parte una cifra congrua al fine di presentare una nuova proposta che potesse essere,



questa volta, accettata dalla Banca mutuante, così da mettersi alle spalle la avvilente e sfiancante vicenda del pignoramento il sig. Duma ha stipulato un contratto di finanziamento con la Banca ING dell'importo di € 20.944,35, da restituire mediante pagamento di 60 rate mensili. (all. 7 al Ricorso – finanziamento ING)

Le aspettative del sig. Duma, tuttavia, sono state successivamente frustrate in quanto malgrado l'importante sforzo economico la Amco ha sempre rifiutato ogni proposta transattiva ed il finanziamento di cui sopra, anziché alleggerirlo e aiutarlo ha soltanto incrementato il suo stato di indebitamento, come si avrà modo di speigare in seguito.

Si precisa, da ultimo, che nell'ambito della menzionata procedura esecutiva immobiliare – pendente dinanzi il Tribunale di Avezzano – è stata fissata un'ulteriore vendita del bene staggito per il prossimo 24.05.2024, in cui il medesimo potrebbe essere aggiudicato per la somma di € 36.281,25 -offerta minima (all. 8 al Ricorso – avviso di vendita).”

Per quanto dichiarato dal Sig. Duma Constantin, è possibile affermare che le cause dell'indebitamento hanno origine e risultano circoscritte al contratto di mutuo acceso per l'acquisto della prima ed unica abitazione ed alla necessità di far fronte alle obbligazioni finanziarie assunte per fronteggiare le esigenze di vita ordinarie nel corso degli anni.

L'impossibilità sopravvenuta per il loro adempimento è scaturita da un fattore indipendente ed estraneo alla volontà del debitore, ovvero la perdita del lavoro.

Nonostante l'asserito impegno profuso, ne è la prova la continua ricerca di un lavoro in ogni settore in cui gli si offrisse, l'equilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio è comunque andato deteriorandosi, con conseguenti difficoltà di adempiere regolarmente le obbligazioni esistenti.

Pertanto, quanto alla diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, si ritiene che l'originario mutuo e i successivi prestiti personali siano stati contratti per far fronte alle esigenze connesse alla gestione della vita e delle spese ordinarie, potendosi così escludere elementi riconducibili alla colpevolezza nel momento dell'insorgenza del debito.

Per tali ragioni, è possibile esprimere un giudizio favorevole sulla sussistenza del requisito della meritevolezza. Il ricorrente si è infatti indebitato in ragione di eventi sostanzialmente imprevedibili e non si è mai sottratto, per quanto nelle sue possibilità,



al pagamento dei propri impegni, avendo contratto obbligazioni nella ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Ad ulteriore dimostrazione del requisito di meritevolezza ribadisce che non risultano elevati protesti a carico del Sig. Duma Constantin (*Allegato 9*).

Infine, a conferma di quanto esposto sino ad ora, nel prosieguo della presente relazione verranno effettuate alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene al c.d. merito creditizio, con particolare riferimento alle valutazioni effettuate dagli Istituti di Credito nell'erogazione dei finanziamenti ad un soggetto già indebitato.

V. ATTI DI DISPOSIZIONE, ED ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE AL DEPOSITO DELL'ISTANZA DI NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI.

Il debitore ha ottemperato al requisito di cui all'art. 69 CCII richiesto al fine di escludere il compimento di atti in frode ai creditori, dichiarando nel verbale di audizione di non aver posto in essere atti dispositivi, di non ha compiuto atti in frode ai creditori e che non vi sono atti impugnati dai creditori (*Allegato 16*).

La documentazione esaminata e le informazioni raccolte hanno evidenziato un riscontro positivo sulla veridicità delle dichiarazioni rese. In particolare, ad integrazione della documentazione allegata al Piano, è stata effettuata dagli scriventi Gestori l'accesso alla Banca Dati dell'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, una visura storica per nominativo avente ad oggetto gli immobili, che confermano l'assenza di atti dispositivi da parte del debitore negli ultimi cinque anni (*Allegati 21-24*).

Per quanto concerne la solvibilità del debitore negli ultimi anni, come già premesso nel precedente paragrafo, si può affermare che il ricorrente ha tentato di adempiere alle obbligazioni di rimborso dei prestiti personali, senza tuttavia riuscirci con il reddito da lavoro dipendente che in pratica rappresenta la sua unica fonte di reddito.

Come dichiarato dal Sig. Duma Constantin, non risultano allo stato atti dispositivi compiuti dal debitore e impugnati dai creditori.

VI. ESAME DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

1. ATTIVO



Nel presente paragrafo viene evidenziata la composizione dei beni e delle disponibilità del debitore, al fine di poter successivamente fornire un giudizio sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, pur precisando che il piano non prevede la cessione dei cespiti evidenziati, bensì il pagamento tramite rata fissa dei debiti, come successivamente meglio specificato.

A) REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

Il Sig. Duma Constantin risulta assunto a tempo indeterminato con la qualifica di muratore presso la società EDIL GM SRLS – (CF/ P.IVA: 12849821009), con sede in Albano Laziale (RM), alla Via Montagnano 5 – ove ricoprendo la qualifica di operaio percepisce uno stipendio medio mensile di circa 1.400,00/1.500,00 euro (**Cfr.: 9.1 al Ricorso - Buste paga**).

E' possibile riportare, sulla base delle informazioni contenute nell'Anagrafe Tributaria e nel piano, il seguente riepilogo dei redditi percepiti dal ricorrente negli ultimi tre anni:

Descrizione	Anno	Reddito lordo annuale	Reddito netto annuale	Reddito netto mensile
Mod 730/2023	2022	20.684,00	17.665,00	1472,08

Il debitore dichiara con autocertificazione sottoscritta sotto la propria responsabilità, di non aver presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020 e 2021 (**Allegato 25**).

In alternativa produce le Certificazioni uniche rilasciate dai datori di lavoro nel periodo 2021,2022 e 2023 (**Cfr.: all. 19 al Ricorso – CU anni 2021-2022-2023**).

Dalla Certificazione Mod. C2/storico pervenuta ai scriventi Gestori dal Centro dell'Impiego Regione Abruzzo (**Allegato 26**) risulta la seguente storia lavorativa:

Data Inizio	Data fine	Azienda	Rapporto
01/03/2022		EDIL GM SRLSCF: 12849821009P.IVA: 12849821009	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO Cod. Comunicazione: 0805822031601540 Qual: 612224 muratore in calcestruzzo
05/10/2021	21/10/2021 CHIUSURA AUTOMATICA	DBM COSTRUZIONIS.R.L. CF: 01828800662P.IVA: 01828800662	DISTACCO/COMANDO EDIL MOTER SRL CF: 07709330588 PIVA fino al: 22/10/2021Cod. Comunicazione: 0106621209291951
21/09/2021	4/10/2021	DBM COSTRUZIONIS.R.L. CF: 01828800662 P.IVA: 01828800662	LAVORO A TEMPO DETERMINATO TEMPO PIENO Cod.comunicazione: 0106621209261714
31/07/2021	18/08/2021	CODIBER	PROROGA



		CF: 01390480661 P.IVA: 01390480661	Cod. comunicazione: 0106621209176196
17/07/2021	30/07/2021	CODIBER CF: 01390480661 P.IVA: 01390480661	PROROGA Cod. comunicazione: 0106621209156727
14/06/2021	16/07/2021	CODIBER CF: 01390480661 P.IVA: 01390480661	LAVORO A TEMPO DETERMINATO TEMPO PIENO Cod. comunicazione: 0106621209074157 Qual: 8421010 manovale edile
27/04/2021	31/05/2021 ALTRO	CRS TRASPORTI SRL CF: 15095621007 P.IVA: 15095621007	DETERMINATO TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE a 30 oresettimanali Cod. comunicazione: 0805821028706930 Qual: 742100 Autisti di taxi,conduttori di automobili,furgoni e altri veicoli
23/10/2020	30/11/2020 ALTRO	CRS TRASPORTI SRL CF: 15095621007 P.IVA: 15095621007	LAVORO A TEMPO DETERMINATO TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE a 30 oresettimanali Cod. comunicazione: 0805820027275489 Qual: 742100 Autisti di taxi,conduttori di automobili,furgoni e altri veicoli
07/03/2018	29/02/2016 LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA	GALLETTI CLAUDIA CF: GLLCLD51T58H501H	LAVORO DOMESTICO TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE a 30 oresettimanali Cod. comunicazione: 0800015900046005 Qual: 5443010 badante
21/01/2015	29/02/2016 LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA	GALLETTI CLAUDIA CF: GLLCLD51T58H501H	LAVORO DOMESTICO TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE a 30 oresettimanali Cod. comunicazione: 0800015900046005 Qual: 5443010 badante
11/01/2011	15/04/2011 ALTRO	IDROMAX DI LARocca MASSIMILIANO CF: LRCMSM75L08H501X	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO Cod. comunicazione: 0805811200048757 Qual: 842100 Manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile e professioni assimilate
23/11/2004	29/04/2009 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO	GP GROUP SERVICES.R.L. CF: 08030331006	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO Cod. Comunicazione: 1071861



Da quanto sopra emerge sicuramente che il debitore, dal licenziamento del 2009 sino alla stipula di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato (1/03/2022) ad oggi in essere, si è adoperato attivamente nella ricerca di un lavoro e nel procurarsi un reddito sufficiente al proprio mantenimento ed a far fronte all'esposizione debitoria.

B) BENI IMMOBILI

Il debitore è proprietario di un immobile sito nel comune di Carsoli (AQ), Via Tiburtina angolo Via degli Alpini, località Canapine, composto da un Appartamento al piano n. 2, int. n. 9 (Foglio n. 60, part. n. 260, sub. n. 31, cat. A/2, classe 4, vani 4), attuale residenza del debitore, ed un locale garage, box n. 7, piano seminterrato (Foglio n. 60, part. n. 260, sub. n. 12, cat. C/6, classe 10, mq 14).

Il suddetto immobile veniva sottoposto a pignoramento immobiliare e pedissequa procedura esecutiva n. **47/2018 + 149/2018 R.G.E.** promossa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa alla quale interveniva la **AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A.**, e per essa **quale mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.**, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Maccallini, facendo propri tutte gli atti esecutivi già compiuti dalla MPS.

Con perizia estimativa resa, in data 11.03.2019, nell'Es. Imm. R.G. 47/2018 + 149/2018 pendente presso il Tribunale di Avezzano, l'immobile veniva valutato al prezzo di **86.000,00 euro (Allegato 27).**

Con il primo avviso di vendita del 13.02.2020, infatti, il professionista delegato Avv. Roberto Fasciani fissava la vendita, al prezzo base d'asta pari ad € 86.000,00, andata deserta.

A questa, seguirono ben 3 aste, di cui due andate deserte con ovvia decurtazione dell'offerta minima, fino ad arrivare alla vendita fissata per il 24.05.2024 ed una annullata come meglio si dirà in seguito.

L'avviso di vendita al 24.05.2024, pubblicato nel mese di febbraio, prevede la vendita del bene staggito al prezzo base di €. 48.375,00 ed offerta minima pari ad €. 36,281,25 (*Cfr.: all. 8 al Ricorso - avviso di vendita*).

Ad oggi, come dichiarato dal debitore, non vi è stata alcuna richiesta di visita.

Ebbene, come riportato nel piano presentato dal sig. Duma, l'immobile in parola non risulterebbe appetibile, anche per le considerazioni che di seguito si diranno.

Sempre secondo quanto rappresentato dal debitore, nessuna manifestazione di interesse veniva riscontrata in occasione nella vendita fissata per il giorno 06.07.2023



(successivamente revocata) ove erroneamente veniva indicata un'offerta minima pari ad euro 36.000,00 (ossia il valore dell'attuale offerta minima per la prossima vendita del 24.05.2024).

L'avviso di vendita di cui sopra veniva revocato a soli 15 giorni prima della data fissata per l'asta (*Cfr.: all. 8.1,8.2,8.3,8.4 e 8.5 al Ricorso*)

In merito alle caratteristiche ed alle possibilità di vendita dell'immobile si osserva quanto segue.

Da quanto emerge negli avvisi di vendita, l'immobile in questione risulta privo della certificazione energetica, di conformità dell'impianto elettrico, dell'impianto termico e dell'impianto idrico.

Come riportato nella perizia estimativa l'appartamento presenta alcune difformità rispetto agli elaborati progettuali autorizzati risalenti all'epoca della costruzione. Le opere eseguite sono prive del necessario titolo abilitativo, pertanto per sanare tali modifiche sarà necessario un nuovo titolo abilitativo in sanatoria, oltre all'aggiornamento catastale.

Sempre nell'avviso di vendita e nella perizia risulta che l'immobile risulta occupato dal debitore e risultava occupato anche da un terzo (una stanza dell'appartamento adiacente al bagno e comunicante con il soggiorno, risulta dato in locazione con regolare contratto di locazione della durata di anni otto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Avezzano (AQ) in data 8702/2026). Sempre secondo quanto si apprende dall'Avviso di vendita, sembra che il terzo abbia liberato l'immobile dando disdetta scritta dal contratto acquisita dall'IVG (*Cfr.: all. 8 al Ricorso – avviso di vendita*).

A tal proposito il debitore dichiara nel piano di aver stipulato in data 09.02.2018 un contratto di locazione, nella qualità di locatore, di una stanza di detto immobile relativamente alla quale, tuttavia, ad oggi, non percepisce alcuna entrata. (*cfr. all. 20 al Ricorso – contratto di locazione*)

Lo stesso dichiara che in data 9.12.2020, veniva presentata presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate formale disdetta del contratto. (*Cfr.: all 21 al Ricorso – disdetta contratto di locazione*)

Pertanto ad oggi l'immobile non sarebbe locato ad alcun inquilino ed il sig. Duma non percepisce alcun canone.

Si precisa a tal proposito che, in ogni caso, qualora fossero pervenute delle entrate dalla locazione suddetta, relative ad una porzione dell'immobile pignorato, queste



sarebbero dovute essere acquisite direttamente dalla procedura esecutiva e non dal sig. Duma, nella qualità di locatore esecutato.

C) BENI MOBILI REGISTRATI

Il debitore risulta proprietario di alcuni beni mobili registrati, valorizzati nel Ricorso come segue:

- Autocarro Renault, Tg CR942WP, immatricolato nell'anno 2004, acquistata al prezzo di € 2.300,00 dal valore di circa 500,00 euro (*Cfr.: all. 24 al Ricorso – Visura nominativa Pra Duma*).
- Veicolo Opel Adam, Tg DA795EA, Immatricolata nell'anno 2006, acquistata al prezzo di €. 26.850,00 sul quale risulta trascritto in data 5/05/2016 un provvedimento di fermo amministrativo da parte di Equitalia spa per €. 1802,93, oggi stimata in € 500,00 (*Cfr.: all. 24 al Ricorso – Visura nominativa Pra Duma*).

La liquidazione dei detti beni non viene presa in considerazione da parte del debitore ai fini della soddisfazione della massa creditoria, in quanto ritenuta antieconomica ed in quanto detti beni risulterebbero necessari alle esigenze di vita e di lavoro; infatti quale conseguenza della loro alienazione si produrrebbe la necessità di maturare ulteriori oneri per gli spostamenti e il trasporto quotidiani (noleggio autovetture o utilizzo di mezzi pubblici). All'uopo appare opportuno sottolineare che il debitore dichiara di dover percorrere circa 95 Km (andata e ritorno) per recarsi a lavoro.

D) CONTI CORRENTI / DEPOSITI BANCARI O POSTALI

La consultazione delle risultanze estratte dall'Anagrafe dei Rapporti Finanziari e della documentazione depositata, consente di confermare la presenza di alcune posizioni attive, dettagliate nel Piano.

Ai fini di una adeguata informativa, si segnala tuttavia l'esiguo saldo rilevato su tali conti/prepagate, pertanto le effettive disponibilità accantonate dal ricorrente rappresentano elemento di trascurabile rilevanza ai fini della ricostruzione del patrimonio complessivo.

Il sig. Duma è titolare di:

- 1) conto corrente presso ING BANK N.V. Milan Branch n. 1781830 saldo al 1/03/2024 di €. 9,06 (*Allegato 28*);



- 2) una posizione per operazioni di trading on line presso ING BANK N.V. Milan Branch n. 2500226388, con un saldo al 1/03/2024 pari a € 0 (*Allegato 28*);
- 3) Conto di risparmio presso BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. n. IT03V0357601601010002642257, ove gli viene accreditato lo stipendio con un saldo al 29/02/2024 di € 1.021,67 (*Allegato 29*);
- 4) Conto corrente presso Revolut Bank s.p.a. n. LT 533250083053535637, con un saldo al 31.12.2023 di € 7,59 (*Cfr.: doc. 25 al Ricorso – Carta BBVA e Revolut - Saldi forniti dal debitore*).

2. PASSIVO

Il proponente è titolare di posizioni debitorie di natura bancaria, finanziaria e tributaria nonché delle spese per la presente procedura con rango di prededuzione.

I debiti dell'istante, salvo errori od omissioni, fanno riferimento alle seguenti voci:

CREDITORI PREDEDUCIBILI

Creditore	Causale	Importo
O.C.C. Ordine degli Avvocati di Avezzano	Quota residua del compenso professionale (<i>detrato già l'acconto versato</i>) pattuito con l'O.C.C. Ordine degli Avvocati di Avezzano, nella comunicazione compensi del 30/11/2023 (<i>Allegato 10</i>) (<i>salva eventuale rideterminazione da parte della S.V. ed oltre al compenso del nominando liquidatore</i>)	€. 4.612,05 (<i>comprensivo di oneri ed accessori di legge</i>) il tutto salva differente rideterminazione da parte dell'On.le Giudice Delegato
ADVISOR DEBITORE AVV. E. D. D'AMBROSIO BORSELLI	Conferimento d'incarico professionale (<i>Cfr.: all. 16 al Ricorso - Compenso avvocati</i>)	€. 5.425,06 (<i>comprensivo di oneri ed accessori di legge</i>), oltre al compenso del nominando liquidatore, il tutto salva differente rideterminazione da parte dell'On.le Giudice Delegato
TOTALE		€. 10.037,11 (<i>comprensivo di oneri ed accessori</i>)



CREDITORI IPOTECARI

Creditore	Causale	Importo
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY	<i>Precisazione del credito pervenuta al gestore con pec del 25/03/2024 (Allegato 30)</i>	€ 163.551,14 <i>(comprensivo di oneri ed accessori di legge), oltre al compenso del nominando liquidatore, salva differente rideterminazione da parte dell'On.le Giudice Delegato</i>
TOTALE		€ 163.551,14 <i>(comprensivo di oneri ed accessori)</i>

CREDITORI PRIVILEGIATI NON IPOTECARI

Creditore	Causale	Importo
AdE Riscossione	<i>Come precisazione del credito del 14/02/2024 pervenuta al gestore (Allegato 13) dal totale della situazione debitoria si decurtano € 661,15 indicati dalla stessa AdER come totale chirografario</i>	€ 3.414,01
Regione Abruzzo (Bollo Auto 2019 – 2022 e 2024 veicoli Tg DA795EA e CR942WP)	<i>Precisazione del credito del 28/03/2024 pervenuta al gestore con pec (Allegato 14)</i>	€ 559,00
Regione Lazio (Tassa automobilistica 2021,2022 e 2023)	<i>Precisazione del credito del 28/03/2024 pervenuta al gestore con pec (Allegato 14 bis)</i>	€ 296,76
TOTALE		€ 4.269,77 <i>(comprensivo di oneri ed accessori)</i>



CREDITORI CHIROGRAFARI

Creditore	Causale	Importo
ING Prestito Arancio n. 10100899201	<i>Come precisazione del credito del 1/03/2024 pervenuta al gestore (Allegato 28)</i>	€. 12.989,91
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY	<i>Precisazione del credito pervenuta al gestore con pec del 25/03/2024 (Allegato 30)</i>	€. 91.649,07
AdE Riscossione	<i>Come precisazione del credito del 14/02/2024 pervenuta al gestore (Allegato 13)</i>	€. 661,15
TOTALE		€. 105.300,13

RIEPILOGO PER CREDITORI:

1. Debito nei confronti di **AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY**, quale cessionaria della Monte dei Paschi di Siena, per l'importo di **€ 255.200,21** salvo errori ed omissioni, come da precisazione del credito pervenuta all'OCC. *(Allegato 30)*.
2. Debito nei confronti di **ING BANK N.V. Milan Branch**, per la somma di **€ 12.989,91** quale capitale residuo del prestito Arancio n. 10100899201 del 24.1.2018, come da precisazione del credito pervenuta all'OCC. *(Allegato 28)*.
3. Debito con **Agenzia delle Entrate – Riscossione**, per un totale di **€ 4.075,16**, come da precisazione del credito pervenuta all'OCC *(Allegato 13)*
4. Debito con **REGIONE Abruzzo** per un totale di **€ 559,00** per mancato pagamento di tasse automobilistiche, come da precisazione del credito pervenuta all'OCC. *(Allegato 14)*.



5. Debito con **REGIONE Lazio** per un totale di € **296,70** per mancato pagamento di tasse automobilistiche, come da precisazione del credito pervenuta all'OCC. (*Allegato 14bis*).

6. OCC: € **4.612,05**, al netto di quanto già versato (da preventivo firmato il compenso complessivo era di euro **7.074,50** (*Allegato 10*).

7 **Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli: € 5.425,06**, come da parametri forensi applicati (*Cfr.: all. 16 al Ricorso - Compenso avvocati*).

TOTALE COMPLESSIVO DELLE PASSIVITÀ: €. 273.120,87 oltre ad € 10.037,11 comprensivo di oneri e accessori per crediti prededucibili.

Alla data di eventuale omologa della proposta, l'esposizione debitoria potrà rivelarsi diversa rispetto a quanto innanzi indicato, anche per effetto delle spese maturate nella procedura esecutiva pendente dinanzi al tribunale di Avezzano, non precisate dal creditore procedente seppure richiesto dal Gestore.

In merito alle spese di procedura, si segnala che oltre ai compensi concordati con l'O.C.C. e correttamente riportati nel Ricorso, dovranno essere considerate anche le spese vive che dovranno essere sostenute dallo scrivente Gestore della Crisi, per l'esecuzione della presente procedura in caso di omologa.

VII. COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

Dal Certificato contestuale di Stato di Famiglia e di Residenza, estratto dal Gestore per il tramite dei servizi Anagrafici ed Elettorali – ANPR (*Allegato 31*) il Sig. DUMA CONSTANTIN, nato il 23/07/1975 in ROMANIA (ROMANIA) C.F. DMUCST75L23Z129V, risulta iscritto nella famiglia anagrafica così composta:

1. DUMA CONSTANTIN nato il 23/07/1975 in ROMANIA (ROMANIA) C.F. DMUCST75L23Z129V;

2. CHIRIAC AURENTIU SABINUS, nato il 07/06/1995 in FOCSANI (ROMANIA) C.F. CHRLNT95H07Z129W;

3. VINTILA IONELIA nata il 14/08/1974 in FOCSANI (ROMANIA) C.F. VNTNLI74M54Z129H;

Risulta iscritto all'indirizzo: VIA DEGLI ALPINI N. 371 - Interno: 9 Comune CARSOLI (AQ).



Il Debitore nella proposta di piano precisa: *“In verità, la residenza dei due ancora presso l’abitazione del sig. Duma – ad oggi – è del tutto formale. In particolare, la sig.ra Ionelia Vintila – amica che il sig. Duma – aveva cambiato residenza indicando l’abitazione del deducente a titolo di ospitalità appena trasferitasi in Italia. Pertanto, ad oggi, non partecipa alle spese e gestione della casa, siccome si tratta di una residenza solamente formale. Inoltre, si fa presente che la stessa, avendo un contratto di lavoro a termine con scadenza nel mese di agosto, ha deciso addirittura di ritornare in Romania – suo paese natale – entro al fine dell’estate corrente - si deposita a tal proposito una dichiarazione firmata dalla sig.ra Ionelia Vintila dalla quale risulta quanto detto (Cfr.: all. 22 al Ricorso – Dichiarazione firmata sig.ra Vintila). Analogo discorso va fatto per il sig. Chiriac Laurentiu Sabinus, figlio della sig.ra Ionelia Vintila che pur avendo formalmente la residenza presso l’abitazione del sig. Duma è regolarmente residente nel villaggio Bordestii de Jos, Comune di Bordesti (provincia Vrancea), alla str. Viilar n. 8, come da certificato di residenza che si deposita (Cfr.: all. 23 al Ricorso – certificato di residenza sig. Chiriac). Appare corretto, quindi, escludere i suddetti dalla partecipazione alle spese di famiglia e di casa, essendo solo formalmente iscritti presso l’abitazione del sig. Duma e non partecipando di fatto ad alcuna delle spese elencate”.*

VIII. SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

Di seguito vengono schematicamente riepilogate le voci di spesa necessarie al sostentamento del nucleo familiare, così come dichiarate dal debitore:

TIPOLOGIA	SPESE AL MESE
Generi alimentari e spese di casa	200,00 euro al mese
Acqua	20,00 euro mese
Luce	20,00 euro mese
Gas	25,00 euro mese
Telefoni – Wifi	30,00 euro al mese
Assicurazione Auto (x2)	30,00 euro al mese
Bolli auto (x2)	30,00 euro al mese
Benzina	400,00 euro al mese *
Tagliando/manutenzione/gomme	30,00 euro al mese*
Pedaggio autostrade	250,00 euro al mese*
Condominio	27,00 euro al mese
Varie – imprevisti (spese mediche – imprevisti – al-	90,00 euro al mese **



tro)	
TOTALE SPESE MENSILI	€. 1.152,00

Le spese strettamente necessarie dichiarate dal debitore istante ammonterebbero quindi ad € 1.150,00 mensili (arrotondati).

Il Debitore precisa ulteriormente che:

* “ *in merito alle spese calcolate per la benzina, il pedaggio e manutenzione delle automobili (così come per le spese particolareggiate per assicurazione e bolli) che il sig. Duma ogni giorno deve recarsi in Albano Laziale (RM) – ove ha sede la società per la quale lavora - partendo da Carsoli (in provincia de L’Aquila) – ove ha la propria abitazione. Dovendo percorrere circa 95 chilometri al giorno (andata e ritorno), le spese che sostiene mensilmente sono alquanto ingenti*”;

** “*sono state aggiunte al prospetto di spese mensili anche il riquadro delle spese “varie –imprevisti” siccome, considerata anche la durata del presente piano, appare ragionevole considerare che nel corso dell’anno vi possano essere delle spese impreviste, come a titolo esemplificativo quelle relative alla piccola manutenzione in casa, sostituzione di elettrodomestici indispensabili, guasti alla caldaia o ad altri oggetti, multe, spese mediche, ecc. che per semplicità ed onestà sono state riportate nel suindicato prospetto e che (con enormi sacrifici cui il sig. Duma è disposto a fare) si quantificano in euro 90,00 mensili*”.

Considerate le precisazioni effettuate dal debitore, sotto la propria responsabilità, in merito ai componenti del nucleo familiare risultante dal certificato sopra detto estratto dai Gestori, e per cui sarà possibile produrre idonea documentazione ulteriore anche nel corso dell’esecuzione della presente procedura, le spese indicate dal ricorrente sono state comparate con la spesa media mensile risultante dalle statistiche Istat per l’anno 2022, in riferimento ad una famiglia composta da 1 componente.

Le stesse sono risultate comunque al disotto della soglia minima dei valori presi in considerazione.

Tali spese comparative, correttamente, non includono eventuali costi stimati per canoni di locazione figurativi, cioè la spesa che il debitore dovrebbe sostenere per prendere in locazione un'abitazione con caratteristiche identiche a quella in cui vive e di cui è



proprietario, in quanto nel caso che ci occupa non si procederà alla liquidazione dell'immobile che resterà nella disponibilità dell'istante.

Le spese mensili indicate dal debitore, appaiono congrue rispetto al prospetto ISTAT che segue:

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2022, valori stimati in euro

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2022, valori stimati in eur

CAPITOLO DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
SPESA MEDIANA MENSILE	1.609,18	2.283,19	2.738,83	2.999,57	2.862,97	2.196,68
SPESA MEDIA MENSILE (≈100%)	1.937,06	2.686,90	3.133,25	3.394,59	3.489,33	2.625,36
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	313,52	491,99	596,71	668,19	771,29	481,80
Cereali e prodotti a base di cereali	48,29	75,06	93,49	108,92	129,31	75,54
Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati (*)	62,72	104,05	131,88	151,43	181,15	103,72
Pesci e altri frutti di mare	22,76	40,16	48,74	53,18	57,37	37,90
Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova	38,56	60,02	69,31	78,93	91,15	57,82
Oli e grassi	10,40	16,62	16,70	17,38	20,25	14,66
Frutta e frutta a guscio	29,28	45,03	47,66	50,98	55,69	41,10
Ortaggi, tuberi, patate, banane da cuocere e legumi	41,15	64,30	73,96	80,87	94,61	61,20
Zucchero, prodotti dolciari e dessert	13,17	20,38	26,51	30,80	36,48	20,95
Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	21,47	26,89	39,77	41,32	43,91	29,83
Succhi di frutta e verdura	1,96	2,94	4,78	6,34	7,38	3,56
Callè e succedanei del callè	9,33	15,20	16,57	17,06	18,19	13,71
Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione	2,12	3,09	3,42	3,51	4,38	2,91
Bevande al cacao	0,03	0,08	0,14	0,21	0,20	0,10
Acqua	8,76	12,80	15,71	17,60	19,39	12,79
Dibite	2,69	4,37	6,82	8,06	10,33	4,94
Altre bevande analcoliche	0,76	0,89	1,13	1,47	1,31	0,98
Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,07	0,10	0,12	0,13	-	0,10
Non alimentare	1.623,54	2.194,91	2.536,54	2.726,40	2.718,04	2.143,57
Bevande alcoliche e tabacchi	30,75	45,05	54,44	54,97	60,52	43,53
Abbigliamento e calzature	61,84	88,95	140,10	170,63	183,44	103,14
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	889,97	1.069,30	1.090,60	1.090,42	1.040,60	1.010,44
Interventi di ristrutturazione	38,20	57,13	79,17	94,53	75,45	60,04
Affitti figurativi	553,95	655,03	639,53	608,05	538,54	604,87
Mobili, articoli e servizi per la casa	76,89	111,51	127,34	136,41	152,47	106,94
Salute	80,64	134,98	131,73	127,33	125,60	113,52
Trasporti	152,42	263,92	342,75	422,98	423,88	266,08
Informazione e comunicazione	49,13	73,76	92,02	100,64	103,82	73,00
Ricreazione, sport e cultura	54,79	89,00	121,93	140,86	147,58	91,94
Istruzione	3,02	6,25	27,66	38,78	43,44	14,77
Servizi di ristorazione e di alloggio	93,43	121,94	169,31	198,71	198,82	133,59
Servizi assicurativi e finanziari	40,35	71,04	87,00	91,37	90,36	66,37

IX. PIANO DEL CONSUMATORE

La proposta avanzata dal ricorrente prevede la falciatura dei debiti ed il pagamento dei debiti sopra elencati attraverso un piano rateale di pagamenti mensili costanti, alimentato dai redditi da lavoro dipendente futuri messi a disposizione dal debitore, al netto delle spese occorrenti per il proprio sostentamento, nella misura poc'anzi esplicitata.



Orbene, detratte le spese di € 1.150,00 mensili per il proprio sostentamento, a fronte della debitoria complessiva l'istante propone il versamento, per la durata di 9 anni e 9 mesi, della somma mensile di euro 350,00 proveniente dal reddito da lavoro dipendente del Sig. Duma Constantin realisticamente disponibile (essendo tale dato mensile fisso e predeterminato).

Da detta previsione deriva una disponibilità complessiva da destinare al fabbisogno del Piano e al pagamento periodico dei creditori di € **4.200,00** annui (oltre il versamento iniziale di una tantum pari ad euro 10.000,00), da corrispondere in 118 rate mensili di cui 117 da € 350,00 ed una rata (ultima) da € 133,03 suddivise come segue:

SCHEMA DELLE PERCENTUALI PROPOSTE

Elenco creditori e classi omogenee di appartenenza

CREDITORI PREDEDUCIBILI

Creditore	Importo	Percentuale	Somma proposta	Stralcio
O.C.C. Ordine degli Avvocati di Avezzano al netto degli acconti versati	€ 4.075,00	100	€ 4.075,00	0
ADVISOR DEBITORE AVV. E. D. D'AMBROSIO BORSELLI	€ 5,425,06	100	€ 5,425,06	0
TOTALE	€ 10.037,11	100	€ 10.037,11	0
PREDEDUZIONE				

CREDITORI IPOTECARI

Creditore	Importo	Percentuale	Somma proposta	Stralcio
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY	€ 163.551,14	21,62%	€ 35.364,00	78,38%

CREDITORI PRIVILEGIATI NON IPOTECARI

Creditore	Importo	Percentuale	Somma proposta	Stralcio
AdE Riscossione	€ 3.414,01	100%	€ 3.414,01	0%



Regione Abruzzo (Bollo Auto 2019 – 2022 e 2024 veicoli Tg DA795EA e CR942WP)	€. 559,00	100%	€. 559,00	0%
Regione Lazio (Tassa automobilistica 2021,2022 e 2023)	€. 296,76	100%	€. 296,76	0%
TOTALE PRIVILEGIO	€. 4.269,77	100%	€. 4.269,77	0%

CREDITORI CHIROGRAFARI

Creditore	Importo	Percentuale	Somma proposta	Stralcio
ING Prestito Arancio n. 10100899201	€. 12.989,91	1%	€ 129,89	99%
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY	€. 91.649,07	1,01%	€ 925,65	98,99%
AdE Riscossione	€. 661,15	1%	€ 6,61	99%
TOTALE CHIROGRAFARI	€. 105.300,13		€ 1.062,15	

X. MODALITA' DI CORRESPENSIONE DELLE SOMME

Il debitore propone di pagare la somma complessiva di € **50.733,03** così suddivisa:

- € 10.037,11** per spese procedura avvocato e OCC;
- € 35.364,00** per credito ipotecario
- €. 4.269,77** per credito privilegiato;
- € 1.062,15** per crediti chirografari.

La proposta prevede il pagamento della somma sopra individuata secondo un piano di rientro rateale **pari ad euro 350,00 al mese**, che tiene conto delle effettive capacità reddituali dell'istante (pari ad euro 1.500,00 circa al mese) e delle spese necessarie al proprio sostentamento dignitoso.

Il totale annuo offerto risulta, dunque, pari ad euro 4.200,00 (€ 350,00 x12).

Il Debitore dichiara, inoltre, di versare nella procedura € 10.000,00, somma liquida nella immediata disponibilità dello stesso.



Il piano proposto dal Debitore avrà quindi una durata complessiva di 9 anni e 9 mesi componendosi di n. 117 rate – ognuna da euro 350,00 ad eccezione dell'ultima rata residua di importo minore – per un totale di € 40.733,03 (al quale va aggiunto l'apporto iniziale di euro 10.000,00).

Il tutto per un totale complessivo di euro 50.733,03.

Ai fini del pagamento ai creditori delle somme sopra indicate, in sede di esecuzione del piano e allo scopo di evitare ulteriori oneri di procedura, si ritiene opportuno che le somme destinate a ciascun creditore siano proporzionalmente corrisposte a mezzo bonifici bancari, per l'effettuazione dei quali il ricorrente potrà attivare ordini permanenti di pagamento dal conto corrente dedicato alla procedura, sino alla completa esecuzione del cronoprogramma previsto.

XII. PREVISIONE DI CRONOPROGRAMMA DEI VERSAMENTI

Anno	Natura delle somme	Periodo	Totale in-	Successione dei pagamenti
			cassato dal-	in favore dei creditori
			la procedu-	
			ra	
I anno	Finanza esterna Versamento mensile	Apporto iniziale € 10.000,00 Rate nn. 12 da € 350,00 cad. 4.200,00	€ 14.200,00	- € 14.200,00 di cui € 10.037,11 da destinare <u>a saldo</u> del pagamento dei <u>creditori in prededuzione</u> , ed € 4.162,89 <u>in acconto</u> al <u>creditore privilegiato ipotecario</u> ;
II anno	Versamento mensile	Rate nn. 12 da € 350,00 cad. 4.200,00	€ 18.400,00	- € 4.200,00, da destinare <u>in acconto</u> del pagamento del <u>creditore privilegiato ipotecario</u> ;
III anno	Versamento mensile	Rate nn. 12 da € 350,00 cad. 4.200,00	€ 22.600,00	- € 4.200,00, da destinare <u>in acconto</u> del pagamento del <u>creditore privilegiato ipotecario</u> ;
IV anno	Versamento mensile	Rate nn. 12 da € 350,00 cad. 4.200,00	€ 26.800,00	- € 4.200,00, da destinare <u>in acconto</u> del pagamento del <u>creditore privilegiato ipotecario</u> ;
V anno	Versamento mensile	Rate nn. 12 da € 350,00 cad. 4.200,00	€ 31.000,00	- € 4.200,00, da destinare <u>in acconto</u> del pagamento del <u>creditore privilegiato ipotecario</u> ;
VI anno	Versamento mensile	Rate nn. 12 da € 350,00 cad.	€ 35.200,00	- € 4.200,00, da destinare <u>in acconto</u> al pagamento del



		4.200,00	<u>creditore privilegiato ipotecario;</u>
VII	Versamento mensile	Rate nn. 12 da € 350,00 cad. 4.200,00	€ 39.400,00 - € 4.200,00, da destinare in acconto al pagamento del creditore privilegiato ipotecario;
VIII	Versamento mensile	Rate nn. 12 da € 350,00 cad. 4.200,00	€ 4.200,00, da destinare in acconto al pagamento del creditore privilegiato ipotecario;
IX	Versamento mensile	Rate nn. 12 da € 350,00 cad. 4.200,00	- €. 4.200,00 di cui €. 2.398,89 da destinare a saldo del creditore privilegiato ipotecario ed €. 1.870,88 da destinare in acconto dei creditori privilegiati non ipotecari
X	Versamento mensile di 9 rate	Rate nn. 8 da € 350,00 cad. e n. 1 rata da 133,03 2.933,03	€ 47.800,00 - €. 2933,03 di cui €. 1.870,88 da destinare a saldo dei creditori privilegiati non ipotecari ed €. 1.062,03 da destinare a saldo creditori chirografari

XIII. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Esaminata la documentazione prodotta dal debitore e reperita dai Gestori, l'importo proposto dal proponente, anche prendendo in considerazione singolarmente le somme che verrebbero riconosciute a ciascun creditore, è superiore all'attuale alternativa che verrebbe riconosciuta a ciascuno di essi nell'ambito procedura esecutiva in corso (pendente dinanzi al tribunale di Avezzano, rge n. 47/2018).

Questo se si considera l'offerta minima dell'Immobile sottoposto alla procedura esecutiva e la circostanza della soddisfazione del solo creditore ipotecario nell'ambito della predetta procedura.

In vero, come già esposto, l'immobile veniva valutato (con perizia estimativa resa, in particolare in data 11.03.2019, nell'ambito dell'Es. Imm. R.G. n. 47/2018 pendente presso il Tribunale di Avezzano) al prezzo di € **86.000,00 euro** (*Allegato 27*) – prezzo base d'asta fissato dal professionista delegato in occasione del primo avviso di vendita del 13.02.2020 con offerta minima pari ad euro 64.500,00 (*Cfr.: doc. 8.1 - I Avviso di vendita del 13.2.2020 allegato al Ricorso*).



L'asta in parola, così come le successive aste del 02.04.2021, 26.11.2021, 06.07.2023, 10.11.2023 andavano deserte, arrivando fino alla prossima fissata per il 24.05.2024 ove il professionista delegato avv. Fasciani ha fissato il prezzo base d'asta in euro 48.375,00 con offerta minima ad €. 36,281,25.

Malgrado non si ignori che l'importo offerto è inferiore al prezzo base d'asta, si consideri:

- a. La scarsa appetibilità del bene (di cui si è detto)
- b. Le valutazioni circa le irregolarità dell'immobile pignorato, che incidono sul primo punto.

Come riportato nella perizia estimativa l'appartamento ubicato a Carsoli (AQ) - via degli Alpini 57 (ex 261) angolo Via Tiburtina - localita' Canapine, interno 9, piano 2 con annesso garage box 7 al piano seminterrato, presenta alcune difformità rispetto agli elaborati progettuali autorizzati risalenti all'epoca della costruzione.

Le opere eseguite sono prive del necessario titolo abilitativo, pertanto per sanare tali modifiche sarà necessario un nuovo titolo abilitativo in sanatoria, oltre all'aggiornamento catastale.

Ad ogni buon conto, sempre dall'esame della documentazione visionata, in particolare la perizia depositata nella procedura esecutiva ed i relativi avvisi di vendita, l'Immobile risulta privo della certificazione energetica, certificazione di conformità dell'impianto elettrico, certificazione di conformità dell'impianto termico e dell'impianto idrico.

- c. I costi di una successiva liquidazione controllata, quale alternativa liquidatoria nell'ipotesi di mancata omologazione del proposto accordo di ristrutturazione dei debiti, come si dirà in seguito;
- d. Il giudizio di convenienza del piano che, per quanto possibile, dovrebbe assecondare gli obiettivi della norma.

Dall'esame della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, con particolare attenzione all'importo offerto al creditore ipotecario ex Monte dei Paschi di Siena, risulta che il medesimo, allo stato, essendo pendente il pignoramento immobiliare potrebbe conseguire dalla vendita giudiziaria del bene staggito di proprietà del debitore una soddisfazione parziale del proprio credito sicuramente di importo inferiore



rispetto a quello oggi offerto, seppur in tempi più celeri rispetto al piano proposto, ma è opportuno precisare quanto segue.

I) La Proposta di Accordo per come formulata e dilazionata in un periodo complessivo di 117 mesi (9 anni e 9 mesi) da un lato garantirebbe al proponente il minimo vitale e, dall'altro garantirebbe ai creditori il soddisfacimento dei propri crediti in percentuali che non riuscirebbero ad ottenere diversamente – come si dirà *infra*,

Al contrario, non soltanto non sarebbe possibile rimborsare i debiti in una percentuale migliorativa rispetto alla liquidazione controllata, ma il proponente non riuscirebbe neanche a soddisfare le primarie esigenze di sopravvivenza a causa:

- a) della mancanza di ulteriori risorse finanziarie;
- b) dell'ulteriore onere a suo carico derivante dall'inevitabile canone di locazione che il debitore sarà costretto a sopportare per un immobile da destinare a residenza a seguito della vendita forzata della propria abitazione.

II) Alternativa liquidatoria: liquidazione controllata

Premesso tutte le considerazioni di cui sopra, va osservato che per il nuovo codice della crisi, l'alternativa liquidatoria nel caso di specie è la liquidazione controllata.

A seguito della presentazione della presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, in caso di rigetto o mancata omologazione, l'alternativa liquidatoria non consiste nella prosecuzione della già pendente vendita forzata, bensì nella liquidazione controllata.

Sul punto si è espresso il Tribunale di Forlì secondo cui *“In sede di omologa, il tribunale deve limitarsi a verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta in concreto presentata mentre la sua convenienza per i creditori potrà essere valutata solo in presenza di una specifica contestazione da parte di uno dei creditori, come avvenuto nel caso in esame. In tale ultimo caso, per procedere all'omologa, il giudice dovrà verificare che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria che, tuttavia, non può essere intesa come qualsiasi altra alternativa liquidatoria individuale, bensì come liquidazione controllata che è l'unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi per il debitore-consumatore al fine di conseguire l'effetto esdebitatorio che è diventato un vero e proprio diritto per il debitore, in presenza della condizioni previste”* (Tribunale di Forlì sentenza n. 43 del 28 agosto 2023).

Ed ancora:



- il Tribunale di Torino per cui *“in ogni caso, alla luce degli accertamenti svolti dall'OCC in ordine alla situazione patrimoniale della debitrice, il cui esito è riportato nella propria relazione, il creditore non potrebbe ottenere una maggior soddisfazione in caso di apertura della liquidazione controllata della debitrice”* (Tribunale di Torino sentenza 270 del 4 ottobre 2023);
- il Tribunale di Reggio Emilia per cui *“considerato, in ogni caso, che la proposta formulata dai ricorrenti è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto in ipotesi di liquidazione controllata, con la vendita forzata dell'abitazione principale, i ricorrenti si dovrebbero sobbarcare le spese della ocazione di un immobile, con conseguente aumento delle spese mensili di mantenimento e diminuzione della somma disponibile per soddisfare sia il creditore ipotecario sia i creditori chirografari”* (Sentenza Tribunale di Reggio Emilia n. 86/2023 - n. r.g. 1/2023 del 14/09/2023, pubblicata il 15/09/2023).

Quindi, nel caso in cui il piano non venisse omologato, il debitore ha diritto (e può chiedere) l'apertura della liquidazione controllata.

E si deve considerare che in caso di Liquidazione Controllata i costi di procedura sarebbero senz'altro maggiori, dovendosi prevedere un ulteriore compenso per il liquidatore, da quantificare sul passivo in precedenza quantificato e sull'attivo ipotizzabile in caso di Liquidazione, compenso per una nuova CTU, l'esperto estimatore e i costi di vendita.

Anche le ingenti spese cui il creditore è tenuto per la procedura assumono un ruolo fondamentale in quanto, all'esito della vendita nell'ambito della liquidazione, il guadagno del creditore non sarà il prezzo di aggiudicazione, ma la differenza tra questi e i costi per gli ausiliari e la pubblicità.

Inoltre, risulterebbe incerto anche il ricavato dalla procedura, ma considerato il valore del bene, dal ricavato della sua vendita l'incasso netto per il creditore ipotecario sarebbe sicuramente inferiore, in quanto il medesimo dovrebbe far fronte alle ingentissime spese della liquidazione controllata.

Il tutto stralciando integralmente il credito di tutti gli altri creditori.

Il piano presentato, quindi, alla luce di un accurato giudizio di convenienza, ad avviso di chi scrive, risulta di certo più conveniente rispetto all'unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi, ossia l'apertura della procedura di liquidazione Controllata.



XIV. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DEI SOGGETTI FINANZIATORI

L'obbligo di verifica del merito creditizio, originariamente previsto dalle Direttive comunitarie nn. 2008/48 e 2014/17200, rispettivamente sul credito al consumo e sui contratti di credito immobiliare, poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui all'art 124 bis e 120 undicies del T.U.B., impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati all'uopo costituite (a titolo esemplificativo: Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF).

La previsione di tale obbligo dovrebbe porre rimedio a quei comportamenti poco avveduti dei finanziatori consistenti nell'immettere nel mercato prodotti rischiosi, ossia senza un'adeguata valutazione del merito creditizio del soggetto debitore, ritenendo, tale procedura, un valido modo per trarne profitto trasferendo altrove il rischio di insolvenza.

Al riguardo, l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che *“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”*.

Tale indicazione, in primo luogo, è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis, T.U.B.

Nello specifico, l'art. 69 CCII stabilisce che *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

In secondo luogo, la responsabilizzazione del soggetto che eroga credito, così intesa, seppur implicitamente, va ad influenzare ed incidere sul giudizio di meritevolezza del debitore che sarà tanto meno colpevole, quanto più colpevole sarà valutata la condotta del finanziatore.



Per ciò che interessa in questa sede, l'art. 69 del CCII stabilisce che il consumatore non può accedere alle procedure qualora abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente ed ormai, si può dire consolidato, al debitore sarà preclusa la possibilità di accedere alle procedure nel caso in cui il giudice ravvisi macroscopiche imprudenze e grossolane trascuratezze.

Il legislatore ha ritenuto inoltre attribuire rilevanza alla corresponsabilizzazione del finanziatore nella determinazione dello stato di indebitamento.

Tutto ciò premesso, nel Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore risultano effettuate delle valutazioni in ordine al merito creditizio, con particolare riferimento al prestito n. 10100899201 concesso da ING Bank.

Invero, il contratto di finanziamento veniva stipulato in data 28.06.2022 (*Cfr.: doc. 7 contratto di finanziamento ING allegato al Ricorso*) concedendo il menzionato prestito ad un soggetto già indebitato e già sottoposto alla procedura esecutiva pendente dinanzi al tribunale di Avezzano al n. Rge n. 47/2018.

A giudizio di chi scrive, ben poteva la banca finanziatrice effettuare opportune valutazioni nella concessione del prestito, in quanto dalla consultazione delle banche dati era agevole rilevare l'esistenza del mutuo ipotecario in sofferenza e la pendente procedura esecutiva.

In aggiunta a quanto rappresentato, l'Istituto di credito, partendo dai seguenti dati:

- Contratto di mutuo fondiario del 24/07/2007, capitale di € 140.000,00, da restituire in 25 anni e 360 rate mensili, prevedeva già una rata fissa di € 872,95.
- Reddito mensile netto €. 1500,00
- Valore assegno mensile sociale 2022 di €. 462,28

avrebbe potuto effettuare una valutazione del merito creditizio come segue:



Foglio.xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio" La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 1.500,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento link utile Assegno Sociale: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?temdir=50184)	
2022	€ 468,28
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze) Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc...) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?temdir=46169)	
1	1,00
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 468,28
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	€ 872,95
Residuo reddito disponibile mensile (A B C)	€ 158,77
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	€ 158,77
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	4,00%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	5
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	€ 8.620,85
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	€ 20.944,35
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO
Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.	

Ragion per cui, in data 28.06.2022, la Banca ING non avrebbe dovuto concedere un finanziamento dell'importo di € 20.944,35, da restituire mediante pagamento di 60 rate mensili di € 345,26 al mese senza ulteriormente aggravare la posizione debitoria del soggetto richiedente.

XV. CONCLUSIONI / ATTESTAZIONI DELL'O.C.C.

Sulla base dei documenti forniti e degli accertamenti dello scrivente Gestore della Crisi, è possibile formulare un giudizio positivo in termini di ragionevolezza e adeguatezza sulla sostenibilità e fattibilità del Piano del Consumatore presentato dall'istante.

Il Piano, che prevede il pagamento integrale e rateale delle spese in prededuzione e dei privilegiati non ipotecari, il creditore ipotecario nella misura del 21,62 % (in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione), e dei restanti creditori chirografari nella misura stimata del 1/1,01 %, sembrerebbe inoltre assicurare una percentuale di



soddisfacimento presumibilmente non inferiore a quella che i creditori otterrebbero in caso di liquidazione totale dei beni di proprietà dell'istante.

Infatti, come già anticipato, in una corretta valutazione di convenienza del piano occorre tener in considerazione la qualità dei beni posseduti e ivi elencati, che nel valore complessivo non risultano sufficienti a soddisfare i creditori ancorché si riuscisse a vendere l'immobile nel corso dell'asta fissata per il prossimo 24/05/2024. Non deve trascurarsi di analizzare i costi della procedura esecutiva e delle eventuali future azioni esecutive individuali, funzionali al pignoramento dello stipendio, unitamente ai tempi processuali.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, i sottoscritti Avvocato Valentina Leoni e Avvocato Franco Paolini, nella loro qualità di Gestori della Crisi (ausiliari del Giudice) nella procedura di sovraindebitamento proposta dal debitore istante, esaminati i documenti messi a disposizione dal medesimo debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione, rappresenta che:

- sussistono i requisiti ex artt. 6 e 7 Legge 3/2012 per l'ammissibilità del Sig. Duma Constantin alla procedura di risoluzione della crisi e per il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, atteso che lo stesso:

- si trova in una situazione di sovraindebitamento e, cioè, di squilibrio economico tale da non consentire il regolare adempimento delle proprie obbligazioni;

- può essere considerato consumatore e non soggetto alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942 ed i debiti contratti non sono in alcun modo riferibili all'esercizio di attività d'impresa o ad attività professionale;

- nei precedenti cinque anni non è stata ammesso ad altre procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, ma anzi ha adempiuto - anche se parzialmente - alle obbligazioni assunte fino a data recente ed è sussistente, come sopra esposto, il requisito della meritevolezza;

- sono da considerarsi veritieri i dati relativi alla situazione patrimoniale del Sig. Duma Constantin, sia per quanto attiene alle componenti attive, sia per quanto concerne le componenti negative, anche in virtù delle verifiche effettuate personalmente dagli scriventi rispetto alle poste creditorie;

- la proposta di piano del consumatore consente il pagamento integrale e rateale delle spese in prededuzione e dei privilegiati non ipotecari, il creditore privilegiato ipotecario nella misura del 21,62 % (in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto



riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione), e dei restanti creditori chirografari nella misura stimata del 1/1,01%.

In conclusione, i sottoscritti Avvocati Valentina Leoni e Franco Paolini, nel formulare un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, esprimono il proprio parere favorevole alla proposta di Piano del Consumatore e

ATTESTANO

la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, nonché la fattibilità e la convenienza del Piano del consumatore depositato dal Sig. Duma Constantin. Con riferimento ai creditori assistiti da privilegio derivante da ipoteche su immobili, che la loro soddisfazione non integrale garantisce comunque un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di aggiudicazione del bene soggetto a procedura esecutiva.

Con Osservanza

Avezzano 16/04/2024

I Gestori della Crisi

Avvocato Valentina Leoni

Firmato digitalmente da
VALENTINA LEONI

Data e ora della firma: 17/04/2024 10:26:09

Avvocato Franco Paolini

Firmato digitalmente da:
PAOLINI FRANCO
Firmato il 16/04/2024 15:44
~~Seriale Certificato: 1444567~~
Valido dal 16/05/2022 al 16/05/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ALLEGATI:

- 1) Istanza di nomina professionista Duma Constantin
- 2) Nomina gestori della crisi 11.23
- 3) Dichiarazione di accettazione Avv Valentina Leoni
- 4) Dichiarazione di indipendenza Avv Valentina Leoni
- 5) Dichiarazione di accettazione Avv Franco Paolini
- 6) Dichiarazione di Indipendenza Avv Franco Paolini

